



## COMUNE DI STRONGOLI

(Provincia di Crotona)

AREA VIGILANZA

ORDINANZA N° 1 DEL 04 Luglio 2017

Prot. 3387

**Oggetto: Disciplina per lo svolgimento di attività che prevedono intrattenimenti musicale in aree ad alta concentrazione turistica sul territorio Strongolesi, anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di luglio, il Commissario **Dott. CAMPINI UMBERTO**

### **Considerato che:**

- durante la stagione estiva i numerosi locali pubblici presenti su - tutto il territorio comunale e, in particolare, lungo il litorale del comune di Strongoli, nonché lungo le vie principali del Comune Capoluogo, svolgono attività di intrattenimento musicale con utilizzo di impianti di diffusione elettroacustica mantenuti aperti fino a tarda notte;
- anche questo anno, come anche in passato, occorre prevedere una idonea disciplina per l'utilizzo di tali impianti contemperando le esigenze dei residenti che possono subire disturbo dall'utilizzo fino tarda ora di tali apparecchiature con lo svolgimento delle attività imprenditoriali;
- che, da alcuni rilievi fonometrici eseguiti nelle passate stagioni estive, è stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità consentiti dalla vigente normativa a causa del prolungato utilizzo fino a tarda notte degli impianti elettroacustici a diffusione installati in alcuni locali pubblici;

**Ritenuto**, a tutela della salute pubblica e in attesa dell'adozione del regolamento comunale, così come previsto dall'art. 6 della legge 447/95, di dover disciplinare lo svolgimento di attività che preveda un intrattenimenti musicale senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;

### **VISTI**

- **La Legge 26/10/1995, n. 447** "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente Abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- **L'art. 2, comma 1, lett. e) della citata Legge definisce come valore limite d'emissione**"il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurata in prossimità della sorgente stessa";
- **L'art. 2, comma 1, lett. f), invece, definisce come** "valori limite di immissione: il Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"
- **L'art. 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, prevede che:** "All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti Sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme,

i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata";

- Sempre il suddetto DPCM 14/11/1997, all'allegato A), riporta la classificazione Del territorio comunale, alla quale fare riferimento in mancanza di strumenti di Pianificazione acustica del territorio e secondo la quale le parti del territorio di Strongoli, e Strongoli marina in cui si svolgono spettacoli e intrattenimenti con emissioni Sonore possono rientrare all'interno della CLASSE III, nella quale vengono comprese *"le Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media Densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali"*. Ad ogni classe, per come disciplinato dalle Tabelle B), C) e D) del DPCM 14/11/1997, corrispondono dei determinati valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione e valori di qualità, misurati in Leq in dB.

- **L'art. 11, comma 6 della Legge 15/12/2011, n. 217**, il quale stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti ad rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico;

- **L'art. 9 della Legge 447/1995 prevede che:** "Qualora sia richiesta da eccezionali Ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il Presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività";

#### **DATO ATTO CHE**

- È indispensabile ed urgente adottare un provvedimento al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e per regolamentare la diffusione sonora proveniente da spettacoli e intrattenimenti organizzati da pubblici esercizi;

- Si rende necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali svolti all'aperto nel territorio di Strongoli e Strongoli marina, in deroga ai limiti Acustici fissati.

**Ritenuto**, altresì, di non doversi procedere preliminarmente alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 241/90;

**Visto** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n° 833;

**Visto** l'art. 9 della Legge 26.10.1995, n° 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico);

**Vista** la Legge Regionale 19.10.2009, n° 34;

**Visto** il D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 659 del c.p. (disturbo delle occupazioni o riposo delle persone); **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.;

## **ORDINA**

- 1) Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, durante le stagioni estive di ogni anno e fino all'approvazione del piano di zonazione acustica, sono consentite le emissioni sonore tutte le attività di intrattenimento musicale che si avvalgono di impianti elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto, presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento all'intero lungomare della Marina di Strongoli", potranno svolgersi previa autorizzazione comunale, nel rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni sonore dettagliate dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore**, e nei limiti delle fasce orarie diurne dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 18,00 alle ore 2.00, anche in relazione alle diverse

classi di destinazione d'uso del territorio (aree particolarmente protette, aree residenziali, aree di tipo misto, ecc.. ecc..).

- 2) In relazione alle diverse classi di destinazione d'uso del territorio ed particolare solo nelle aree ad alta concentrazione turistica dove sono presenti *locali musicali, anche all'aperto, che oltre ad essere un'eccellenza turistica per STRONGOLI svolgono anche un'importante funzione sociale, permettendo ai tantissimi giovani di tutto il comprensorio di rimanere sul territorio, senza essere costretti a lunghe, e a volte pericolose, trasferte in auto in altre località. le emissioni sonore rispetteranno il seguente orario dalle 10 alle 13 dalle 18 alle 2.30 purché rispettano tutte le precauzioni di cui al punto 3)*
- 3) I titolari degli esercizi pubblici dovranno adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, una sorta di "barriera" che riesce a trattenere la musica e a concentrarla solo nella zona dove serve, evitando inutili dispersioni e consentendo un abbattimento dei decibel all'esterno, tutte le cautele idonee a garantire il rispetto dei limiti massimi per le emissioni sonore, rispettando l'orario entro cui svolgere all'aperto attività di intrattenimento musicale a far data dalla emanazione della presente ordinanza; Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti, dei cittadini e dei turisti, onde permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle già citate attività di intrattenimento musicale e sonoro, i pubblici esercizi interessati provvedono ad installare un sistema di misurazione e registrazione dei livelli di emissione prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati, opportunamente dotato di sistemi antimissione e apposizione di sigilli da parte della Polizia Municipale.
- 4) Dalle ore 13,00 alle ore 18,00 e dalle ore 2,00 alle ore 10,00 è fatto divieto assoluto di qualsiasi emissione sonora.
- 5) In riferimento al punto 2) dalle ore 13,00 alle ore 18,00 e dalle ore 2,30 alle ore 10,00 è fatto divieto assoluto di qualsiasi emissione sonora.
- 6) Ai fini della presente ordinanza per sorgenti sonore si intendono le apparecchiature radiofoniche e/o fonografiche e/o fono riproduttrici di qualsiasi tipo, munite o meno di impianti di amplificazione o diffusione sonora.

## AVVERTE

**che, in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza, al trasgressore verrà applicata una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14, fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale. Per ulteriori violazioni della presente ordinanza, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e la sospensione dell'autorizzazione amministrativa relativa al pubblico esercizio;**

**Che, la presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le altre ordinanze vigenti in materia.**

## DISPONE

che copia della presente ordinanza sia resa pubblica nelle forme di legge, compresa la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

che copia del provvedimento medesimo sia trasmesso:


- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Crotone;
- Dipartimento Provinciale dell'ARPACAL – Crotone;
- Comando di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine;
- Prefetto di Crotone;

- Amministrazione Provinciale di Crotone;
- Comando Stazione Carabinieri Strongoli.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione. Letto e sottoscritto a norma di legge.

Strongoli li 04/07/18

IL COMANDANTE  
Ing. Tedesco Sergio



La Commissione Straordinaria  
Dott. Campini Umberto

